


COMUNE DI CROSIA
PROVINCIA DI COSENZA



PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(ai sensi della Legge Regionale n. 17/05 e del PIR -D.G. Regione Calabria n. 365 del 25.06.07)

RUP
ARCH. LUIGI LEPERA

PROGETTISTI
ARCH. ANTONELLA MARINGOLO
ARCH. SIMONA PAPPARELLA

INCARICO DET. N. 578 DEL 27.11.13

TAVOLA
8

NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

SCALA

DATA NOVEMBRE 2017

AGGIORNAMENTI:

Indice

Art. 1_Oggetto del Piano.....	2
Art. 2_Fonti normative	2
Art.3_Finalità	3
Art.4_Ambito di intervento	4
Art.5_Definizioni.....	5
Art.6_Modalità di approvazione	8
Art.7_Tempi e modalità di attuazione del Piano	8
Art.8_Elaborati del Piano.....	9
Art.9_Tipologie di insediamento	11
Art.10_Definizione tipologie e caratteristiche di impianti e attrezzature insistenti sull'arenile	12
Art.11_Uso stagionalizzato delle strutture.....	14
Art.12_Interventi consentiti	15
Art.13_Percorsi di accesso al demanio	16
Art.14_Utilizzazione delle zone libere.....	17
Art.15_Utilizzazione delle zone destinate a concessioni demaniali per fini turistico ricreativi.....	18
Art. 16_ Pulizia delle spiagge, rispetto dei luoghi, oneri dell'Amministrazione Comunale, divieti in genere e obblighi dei concessionari, pubblicità dei prezzi.....	23
Art.17_Tutela e salvaguardia dell'ambiente costiero	27
Art.18_Materiali e tecnologie per la costruzione e gestione di stabilimenti sostenibili.....	28
Art.19_Il verde.....	28
Art.20_Abbattimento delle barriere architettoniche.....	30
Art. 21_Corridoi di lancio e specchi d'acqua.....	31
Art.22_Area riservata ai pescatori.....	31
Art.23_Disciplinazione dell'Approdo turistico	32
Art.24_Disciplinazione delle concessioni	32
Art.25_Competenze gestionali del comune	33
Art.26_Sanzioni.....	33
Art.27_Opere marittime: ripascimenti	34

Norme Tecniche di Attuazione

ART. 1_OGGETTO DEL PIANO

1. Il presente Piano Comunale di Spiaggia, di seguito denominato PCS, con valore di piano particolareggiato (P.A.U. così come richiamati all'art. 24 della Legge Regionale Calabria n.19 del 16 aprile 2002) di utilizzazione delle aree di Demanio Marittimo, si propone di favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul Demanio Marittimo prevedendo, per le zone non in concessione, tipologie di intervento tese a favorire lo sviluppo turistico - ricreativo.
2. Per attività turistico - ricreative si intendono le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, Decreto Legge n. 400 de 5 ottobre 1993, convertito dalla Legge n. 494 del 4 dicembre 1993, e al Decreto n. 342 del 5 agosto 1998 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) dell'articolo 1 del DPCM 13 settembre 2002 e alla L.R.C. n. 17 del 21 dicembre 2005.
3. Forma parte integrante del presente Piano la cartografia che individua le aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di Crosia e la situazione delle concessioni in corso di validità.

ART. 2_FONTI NORMATIVE

Il PCS è redatto ai sensi delle seguenti normative:

- a. Art. 822 del Codice Civile;
- b. Codice della Navigazione (di seguito Cod. Nav.) approvato con Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942, in particolare si fa riferimento agli articoli 28 e 29;
- c. Legge 4 dicembre 1993 n° 494;

- d. Legge 16 marzo 2001 n° 88;
- e. Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112;
- f. Decreto Legislativo 31 marzo 18 agosto 2000 n° 267;
- g. Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione (di seguito denominato anche Reg. Cod. Nav.), il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- h. Legge Regionale Calabria (di seguito denominata L.R.C.) n.19 del 16 aprile 2002: "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria" e ss.mm.ii.;
- i. L.R.C. n. 17 del 21 dicembre 2005: "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo" e ss.mm.ii.;
- j. Piano di Indirizzo Regionale (di seguito PIR) con Delibera del Consiglio Regionale n. 147 del 2007: "Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del Demanio Marittimo".

ART.3_FINALITÀ

1. Le norme che regolano il presente piano di spiaggia, nel rispetto del quadro normativo di cui al precedente articolo, hanno la finalità di individuare le zone omogenee e le aree di intervento, e di stabilire, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le concessioni demaniali marittime esistenti alla data di approvazione del PIR (BURC S.S. n. 3 del 14/07/2007), rilasciate per uso turistico-ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Norme di Attuazione si rimanda alla Legge Regionale Calabria n. 17 del 21/12/ 2005 ed al P.I.R. (Piano di Indirizzo Regionale) pubblicato sul Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria n. 12 del 30/06/ 2007 .
2. Il Piano si pone l'obiettivo della salvaguardia paesistico-ambientale della spiaggia, garantendo allo stesso tempo lo sviluppo delle potenzialità turistiche

della costa, nel rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali esistenti. Esso garantisce una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale interessata e delle varie strutture necessarie per un'organica fruizione dell'arenile.

3. Le norme di attuazione del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Crosia (CS) hanno quindi l'obiettivo di:
 - costituire un quadro normativo generale per l'esercizio delle funzioni trasferite, definendo principi, criteri e modalità per la concessione dei beni del demanio marittimo, valorizzandoli dal punto di vista economico, ambientale e paesaggistico, prevalentemente per attività con fini turistico-ricreativi, per servizi pubblici, ecc.;
 - garantire la fondamentale esigenza di tutela dei tratti di costa per la conservazione delle risorse naturali, in armonia con lo sviluppo delle attività turistiche e la libera fruizione di tratti di costa definiti;
 - la necessità di salvaguardare il litorale che per la sua peculiarità costituisce risorsa indispensabile e strategica per lo sviluppo complessivo del turismo costiero.

ART.4_ AMBITO DI INTERVENTO

1. Le presenti disposizioni assumono valore di norma all'interno dell'area di intervento del PCS i cui limiti sono definiti dal confine tracciato dal Sistema Informativo del Demanio (SID).
2. Le aree del Demanio Marittimo rientranti nelle competenze gestionali del Comune di Crosia sono quelle della linea di costa ionica comprese tra i confini delle Amministrazioni Comunali di Rossano a nord e di a Calopezzati a sud e a ovest dalla linea di andamento del SID.

ART.5_DEFINIZIONI

Si definiscono:

- a) **Piano di Indirizzo Regionale** per l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo (di seguito denominato PIR), l'atto, adottato ai sensi dell'articolo 6, legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17, con cui vengono fornite ai Comuni le linee-guida per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico-ricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti territoriali di competenza;
- b) **Piano Comunale di Spiaggia** (di seguito denominato PCS), il piano particolareggiato di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PIR, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le Concessioni Demaniali marittime esistenti, rilasciate per uso turistico-ricreativo, sono da ritenersi elementi costitutivi del PCS;
- c) **Legge Regionale** (di seguito denominata Legge), la Legge Regionale del 21 dicembre 2005 n. 17;
- d) **Codice della Navigazione** (di seguito denominato anche Cod. Nav.), il r.d. 30 marzo 1942, n. 327;
- e) **Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione** (di seguito denominato anche Reg. Cod. Nav.), il d.P_R. 15 febbraio 1952, n. 328;
- f) **Battigia**, la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
- g) **Arenile libero**, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui alla lettera h) del presente comma, con una profondità non inferiore ai 5 ml, tenuto conto

della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (così come richiamato nelle ordinanze balneari emanate dalle Capitanerie di Porto);

- h) **Arenile in concessione**, aree del Demanio Marittimo, utilizzabili ai fini turistico - ricreativi con le tipologie di insediamento e le modalità di utilizzo prescritte nel seguito delle presenti N.T.A. attraverso il rilascio di concessioni demaniali marittime e/o licenze di esercizio;
- i) **Soggiorno all'ombra**, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura e i servizi igienici e di sicurezza;
- j) **Servizi di spiaggia**, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile;
- k) **Stabilimenti balneari**, le strutture, poste su aree oggetto di Concessione Demaniale Marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi di sicurezza ed igienici (come previsto dalla lettera "i"), ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale;
- l) **Concessione Demaniale Marittima** (di seguito denominata anche CDM), il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- m) **Demanio Marittimo**, le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Calabria, e delle aree che, in

virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, Comprese le Autorità portuali;

- n) **Attività turistico-ricreative**, le attività imprenditoriali di cui all' articolo 1, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e al decreto 5 agosto 1998, n. 342, del Ministero dei Trasporti e della navigazione, meglio specificate al punto 3 comma b) art. 1 DPCM 13 Settembre 2002;
- o) **Sistema Informativo Demanio marittimo** (di seguito denominato SID), il sistema informatico gestito dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.
- p) **Impianti e attrezzature insistenti sull'arenile** (di cui si specificherà meglio nei successivi articoli)

Inoltre, si chiarisce quanto segue:

1. Per quanto attiene al TIPO, si definiscono:
 - COMUNI: le attrezzature e gli impianti che servono più concessioni balneari e non risultano ad uso esclusivo di un solo impianto, quali verde attrezzato, parcheggi, viabilità, opere di urbanizzazione, tratti di spiaggia libera, ecc.
 - SINGOLI: le attrezzature e gli impianti ad uso esclusivo di un solo impianto balneare, quali cabine, docce, servizi igienici, ombrelloni, sdraio, bar e ristoranti, ecc.
2. Per quanto riguarda le CARATTERISTICHE TECNICHE degli impianti ed attrezzature si definiscono:
 - STRUTTURE FISSE: quelle che pur avendo caratteristiche di amovibilità, a fine stagione non vengono rimosse;
 - STRUTTURE MOBILI: quelle che a fine stagione sono effettivamente rimosse. Le strutture mobili possono essere autorizzate

- esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra maggio e ottobre;
- **ATTREZZATURE RIMOVIBILI:** quelle che sono realizzate con montaggio di parti elementari leggere, come ad esempio quelle realizzate con strutture a scheletro leggero in cemento prefabbricato, acciaio, legno, o altro materiale; con pannelli di tamponamento leggeri; con copertura leggera. Tutte le strutture citate e le fondazioni devono essere recuperabili e riposizionabili altrove con semplici operazioni di smontaggio e rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto;
 - **ATTREZZATURE MOBILI:** quelle che vengono installate solo per il periodo della stagione balneare e che debbono essere rimosse alla fine della stessa. Esse sono: ombrelloni, sedie, elementi di piccole dimensioni, lapidei o in calcestruzzo, posti a secco sulla spiaggia per la formazione di percorsi pedonali, piccole strutture in legno, gazebi. Tutte le strutture mobili per la balneazione dovranno essere stagionalmente rimosse.

ART.6_MODALITÀ DI APPROVAZIONE

Le procedure di formazione e approvazione del PCS sono definite all'art.13 della L.R.C. n. 17 del 21 dicembre 2005, e dall'art. 30 della L.R.C. n. 19 del 16 aprile 2002 e ss.mm.ii.

ART.7_TEMPI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PIANO

1. Il presente PCS, in quanto Piano Particolareggiato, deve essere attuato entro il termine fissato dal Decreto di Approvazione, non superiore a dieci anni.
2. Il PCS può essere modificato in qualsiasi momento, previa osservanza della stessa procedura del Piano originario in funzione delle dinamiche socio-economiche del

territorio e al particolare andamento della linea di costa soggetta a frequenti mutazioni.

3. Entro cinque anni, ove necessario, è fatto obbligo di adeguare alle disposizioni del Piano le strutture insistenti sulle concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche le eventuali modifiche e/o integrazioni al Piano stesso successivamente intervenute.
4. Il presente Piano si attua:
 - a. con intervento pubblico per le opere di urbanizzazione primaria e le attrezzature pubbliche attraverso la redazione di progetti predisposti dall'Amministrazione Comunale;
 - b. con intervento a cura degli interessati con le modalità descritte agli articoli seguenti delle presenti norme.

ART.8_ELAVORATI DEL PIANO


Per una migliore comprensione delle tavole si premette che la fascia costiera del comune in oggetto è stata suddivisa in tre aree di dettaglio **a, b e c**.

a: zona Contrada Pantano;

b: zona Lido Centofontane e parte di Macchia della Bura;

c: parte di Macchia della Bura e Fiumarella.

In ogni elaborato si presentano due studi per una stessa zona. Ad esempio Nella tavola **1a** si riporta per Contrada Pantano in alto lo stralcio della zonizzazione del P.R.G. ed in basso lo stralcio dei vincoli e delle Zone di rispetto esistenti, alla stessa scala 1:2000.



Sono parte integrante del PCS i seguenti elaborati:

- Tav. 0 - Inquadramento territoriale – Scala 1:10.000
- Tav. 1 a - Stralcio zonizzazione PRG e Stralcio dei vincoli e zone di rispetto esistenti - Scala 1:2.000;
- Tav. 1 b - Stralcio zonizzazione PRG e Stralcio dei vincoli e zone di rispetto esistenti - Scala 1:2.000;
- Tav. 1 c - Stralcio zonizzazione PRG e Stralcio dei vincoli e zone di rispetto esistenti - Scala 1:2.000;

- Tav. 2 a – Stato di fatto: destinazioni d’uso e Stato di fatto: viabilità - Scala1:2.000;
- Tav. 2 b – Stato di fatto: destinazioni d’uso e Stato di fatto: viabilità - Scala1:2.000;
- Tav. 2 c – Stato di fatto: destinazioni d’uso e Stato di fatto: viabilità - Scala1:2.000;
- Tav. 3 a – Planimetria di progetto e Planimetria catastale – Scala 1:2.000;
- Tav. 3 b – Planimetria di progetto e Planimetria catastale – Scala 1:2.000;
- Tav. 3 c – Planimetria di progetto e Planimetria catastale – Scala 1:2.000;
- Tav. 4 - Relazione Paesaggistica;
- Tav. 5 - Rapporto Preliminare Ambientale;
- Tav. 6 - Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Tav. 7 - Relazione Generale;
- Tav. 8 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 9 – Regolamento
- Tav. 10 – Abaco dei tipi edilizi
- Tav. 11 Relazione Geologica

ART.9_TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO

Le tipologie di insediamento previste per le concessioni sono:

- a. Aree di soggiorno all’ombra;
- b. Stabilimenti balneari con strutture fisse/annuali e mobili/stagionali;
- c. Punti di alaggio barche;
- d. Corridoio di lancio;
- e. Approdo turistico.

ART.10_ DEFINIZIONE TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE INSISTENTI SULL' ARENILE

1. In relazione alle caratteristiche tecniche dei manufatti per impianti ed attrezzature si precisa che:

- a. "Opere amovibili (di facile sgombero) " sono quelle strutture connesse all'attività terziaria (turistico/ricettiva) realizzate con caratteristiche di leggerezza, temporaneità, mitigazione dell'impatto visivo ed ambientale; devono inoltre essere realizzate secondo un sistema uniforme, omogeneo e facilmente assemblabile e con materiali ecocompatibili.
- b. In particolare le tipologie di opere di facile rimozione ai sensi dell'art. 9 "Opere Consentite" della L.R.C. 17/2005 sono:
 - Strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento,
 - Strutture prefabbricate appoggiate al suolo o interrate;
 - Impianti e manufatti totalmente interrati;
 - Costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di m 4,00 dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.

Nell'ambito del presente Piano nelle opere amovibili sono comprese le cabine-spogliatoio, da realizzarsi in legno, di dimensioni massime ognuna di m 1,00x1,40x2,10; i servizi igienici di dimensioni massime ognuno di m 1,40x1,60; box doccia di dimensioni massime ognuno di m 0,80x0,80; bagni per diversamente abili di dimensioni minime ognuno di m1,80x1,80; depositi per attrezzature mobili di superficie massima di 15 mq; tettoie, gazebo, tavolati, passerelle, decks coperti con tende o scoperti. Le strutture di cui

alle lettere "a. e b." del presente punto, che definiscono un volume fuori terra, non devono occupare più del 10% del lotto in concessione su cui insistono.

La superficie coperta (aree comuni di sosta e collegamento, passerelle, tavolati e decks, aree verdi, pedane per docce all'aperto e similari) non deve superare il 15% del lotto in concessione su cui insiste; nel caso di stabilimenti a 4 Stelle Marine e a 4 stelle Marine Super tale percentuale di superficie coperta può essere incrementata massimo del 5%.

- c. "attrezzature mobili" sono attrezzature che sono installate solo per il periodo della stagione balneare e vengono poi sistematicamente rimosse alla fine della stessa. Esse sono identificate in ombrelloni, sedie a sdraio, lettini per l'elioterapia, elementi di modeste dimensioni o lapidei o in calcestruzzo o in legno posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali o modeste aree di sosta ombreggiate della superficie massima di mq. 15, realizzate mediante sedute in legno o similari, con copertura in tessuto o similari, Sono altresì considerate attrezzature mobili le tende parasole "a sbraccio" con nessun tipo di supporto a terra, aventi un oggetto massimo di ml 2,50, purché sprovviste di qualsiasi tipo di chiusura laterale e ricadenti entro la concessione demaniale.
 - d. Per l'installazione di tale tipo di attrezzature mobili, oltre all'acquisizione dell'autorizzazione demaniale non è previsto nessun tipo di permesso o di denuncia edilizia. Dette installazioni autorizzate stagionalmente non potranno essere inserite, in caso di ristrutturazione degli stabilimenti balneari ai quali risultino annesse, nel computo delle superfici utili da conservare, data la loro caratteristica di amovibilità.
2. E' consentita in tutte le zone la realizzazione degli impianti tecnologici infrastrutturali a rete quali sistemi fognari, idrici, elettrici e telefonici e similari sistemi di pubblica utilità.
 3. Tutti i manufatti devono essere allacciati alla rete fognaria dove esistente; qualora questa non esistesse, i predetti manufatti devono essere dotati di idoneo pozzo nero a tenuta, di cui deve essere garantito il periodico svuotamento.

4. Sull'arenile l'illuminazione pubblica non deve costituire fonte di inquinamento luminoso;
5. Le pavimentazioni delle superfici dei parcheggi scoperti non devono essere realizzate, né rifatte mediante tecniche e/o materiali comportanti la totale impermeabilizzazione del suolo. E' di norma ammesso l'uso di materiali naturali, quali terra battuta e ghiaia o pietrisco di adeguata pezzatura. Nella realizzazione dei parcheggi, qualunque sia la soluzione adottata, occorre evitare la vista delle auto in sosta dai fronti laterali e dall'alto mettendo in opera i necessari accorgimenti che utilizzino il verde, come meglio specificato all'articolo 19 delle presenti NTA. La vista dall'alto può, inoltre, essere evitata utilizzando teli di copertura.
6. Per la finitura delle pavimentazioni di tutti gli spazi scoperti, anche di pertinenza di edifici o comunque di spazi non edificati è prescritto l'uso di materiali che consentano l'assorbimento delle acque meteoriche.
7. La pavimentazione delle tratte stradali è prevista in masselli di cemento alveolare, disposti in maniera tale da assicurare la continuità, tanto in senso orizzontale che verticale, dei materiali naturali interposti (terreno o sabbia) per non creare ostacolo allo sviluppo dei relativi meccanismi biologici.

ART.11 _USO DESTAGIONALIZZATO DELLE STRUTTURE

1. Per le strutture precarie e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione, previa comunicazione all'autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. E' fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i sottoservizi e/o impianti tecnici di utenza riferibili alla parte fissa delle sue strutture, a condizione che restino assolutamente invisibili a livello arenile.

2. Le concessioni di stipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di quattro mesi fino ad un periodo massimo di sei mesi. Le strutture amovibili degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità comunale concedente, possono permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali.
3. Ai sensi dell'art. 9 comma 5 della LR 21 dicembre 2005, n° 17, potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concedente e, pertanto, il parere paesaggistico-ambientale (comunque dovuto) non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.
4. Per le concessioni rilasciate i titolari delle medesime, previa comunicazione all'autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistica.
5. Per le concessioni già autorizzate viene data la possibilità, ai titolari delle concessioni di tipo stagionale, di richiedere all'autorità comunale concedente la concessione di tipo annuale.

ART.12_ INTERVENTI CONSENTITI

1. Gli interventi sono attuati nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, ambientale, paesistica, sanitaria, ecc, previo rilascio del relativo permesso di costruire o presentazione di denuncia di inizio attività.
2. Gli interventi assentibili sono quelli dell'art. 3 del T.U. per l'Edilizia:
 - a. interventi di "manutenzione ordinaria"
 - b. interventi di "manutenzione straordinaria"
 - c. interventi di "ristrutturazione edilizia"

3. Gli interventi di ristrutturazione, nuova edificazione e demolizione con ricostruzione possono essere realizzati solo prevedendo l'adeguamento della intera struttura a quanto previsto nel presente piano.
4. Sono assentibili, altresì, gli interventi di cui al comma 3 del presente articolo, anche sui manufatti esistenti non connessi direttamente all'attività balneare, ma rientranti nella tipologia di cui alla lettera c) del precedente art. 9_TIPOLOGIE DI INSEDIAMENTO, regolarmente autorizzati, con il mantenimento della superficie coperta, l'altezza e l'occupazione del fronte esistente. E' possibile, qualora si renda necessario, l'introduzione di elementi, anche strutturali che determino ampliamenti volumetrici, volti alla rifunzionalizzazione della struttura ai soli fini igienico-sanitari, all'adeguamento alle norme di sicurezza (impiantistica, antincendio, ecc.) e nel rispetto del D.L. 9 aprile 2008 n.81. Tali elementi innovati non dovranno in alcun modo ostacolare l'accesso alla spiaggia e la visibilità del mare.
5. Nel caso di edifici/strutture incompatibili con la vincolistica ambientale, idrogeologica, paesaggistica e d urbanistica vigente, si prevede la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

ART.13_PERCORSI DI ACCESSO AL DEMANIO

1. I percorsi pedonali di accesso al Demanio sono indicati nella cartografia del PCS Elaborato 3a, 3b e 3c. Tali percorsi dovranno avere caratteristiche tali da consentire il facile accesso alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. Non è ammessa l'apertura di accessi privati sul demanio marittimo, mentre sono sempre autorizzabili accessi pubblici con le modalità di percorsi pedonali, nel rispetto delle norme del presente Piano.
3. I percorsi pedonali di accesso al mare consentono di distribuire l'afflusso al mare dei bagnanti e permettono l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera.
4. I percorsi pedonali di accesso sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata.

5. Al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante le aree ricomprese nelle concessioni, anche al fine della balneazione, i concessionari hanno l'obbligo di individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica, specifici varchi. Tali varchi vanno localizzati nell'area in concessione (sia per quelle già assentite che per le nuove) e devono avere una larghezza minima di 1,5 m. In corrispondenza dei varchi i concessionari sono obbligati ad esporre un cartello avente formato cm 100 x 50 recante l'indicazione a caratteri cubitali "Ingresso Spiaggia Libera" Tale segnaletica deve essere realizzata senza opere di fondazione.
6. Al di fuori delle strade e delle vie che sono espressamente destinate a tale funzione è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

ART.14_ UTILIZZAZIONE DELLE ZONE LIBERE

1. Le zone libere comprendono l'arenile libero adiacente alla battigia, i corridoi di transito perpendicolari alla litoranea e le spiagge libere.
2. L'arenile libero ha dimensione minima di ml 5,00 a partire dalla linea di battigia. Tale fascia svolge la funzione di percorso pedonale lungo la riva.
3. Sull'arenile libero non sono ammesse installazioni di alcun tipo. In ogni caso dovranno essere rispettate le ordinanze della Capitaneria di Porto competente riguardanti l'arenile libero ed i percorsi di accesso al mare. E' comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito delle persone o dei mezzi di soccorso;
4. Le spiagge libere sono definite come aree del Demanio Marittimo utilizzabili a fini turistico - ricreativi, non occupabili da manufatti balneari, in cui si ha libero accesso e sosta di tutti i cittadini e turisti senza sostenere alcun onere. In queste zone, con l'esclusione dei corridoi di accesso al mare, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio o altre attrezzature che dovranno essere rimosse al tramonto del sole.

5. Non è ammesso il rilascio di concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.
6. Sono sempre ammesse strutture quali torrette di avvistamento, aree attrezzate per il soccorso, servizi per la sicurezza attivi e passivi per la pubblica incolumità di competenza dell'ente o di struttura all'uopo delegata, da collocarsi stagionalmente al fine di migliorare anche la sorveglianza della balneazione. Per tali servizi di sicurezza è obbligatoria la segnaletica, da realizzarsi senza opere di fondazione.
7. L'Amministrazione Comunale è tenuta a curare periodicamente la pulizia di tali tratti di spiaggia.
8. L'Amministrazione Comunale dovrà assicurare l'agevole accessibilità della spiaggia libera anche a soggetti diversamente abili.
9. Compatibilmente con l'orografia dei luoghi e con le CDM esistenti, è previsto un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 ml di fronte mare.

ART.15_ UTILIZZAZIONE DELLE ZONE DESTINATE A CONCESSIONI DEMANIALI PER FINI TURISTICO RICREATIVI

1. Stabilimenti balneari con strutture fisse /annuali e mobili/stagionali

- a. Si intendono per "stabilimenti balneari" le strutture attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici ed eventualmente annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico-ricreative con possibilità di apertura annuale.
- b. Si intende per "area di soggiorno all'ombra" quella parte di arenile destinata alla collocazione delle strutture mobili/stagionali quali i dispositivi di ombreggiatura ;
- c. Si intende per "servizi di spiaggia" l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili, l'ufficio del gestore, cabine-spogliatoio, servizi igienici e docce, tende e capanne, bar o chioschi.

- d. Per le strutture e i dispositivi utilizzati nelle suddette aree valgono le prescrizioni dell'art. 10_DEFINIZIONE TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE INSISTENTI SUL'ARENILE punti "a" e "c" delle presenti NTA.
- e. Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base a punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da (1 a 4 Super), in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi (riportati nella Tabella A del P.I.R.), relativi sia alla sistemazione dell'area, alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte. Uno stabilimento per essere classificato nel modo suddetto deve possedere tutti e nove i requisiti obbligatori (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala) ed un numero variabile tra i sedici requisiti facoltativi. Il presente piano prevede la conferma delle concessioni già autorizzate e l'introduzione di nuove concessioni da destinare a stabilimenti balneari e soggiorni all'ombra al fine di incrementare e differenziare l'offerta ma anche per garantire, lungo tutta la fascia costiera, una costante presenza di attività produttive e turistico-ricettive.
- f. Nell'ambito della scelta libera che ogni concessionario opererà tra i 16 requisiti facoltativi della Tabella A per consentire all'Amministrazione Comunale la classificazione in stelle marine della struttura in questione, è fatto obbligo privilegiare nell'ordine la dotazione di:
- Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, etc);
 - Parcheggio (nel caso di area in cui non sono presenti parcheggi sovrastanti);
 - Aree di intrattenimento ludico-ricreative.
- g. Per ogni punto ombra si hanno un massimo di 2 utenti ai fini della qualificazione delle stelle marine.
- h. Le nuove concessioni dovranno essere realizzate nelle apposite aree individuate nelle tavole di progetto (Elaborati 3a-3b-3c) attenendosi agli schemi distributivi in esse riportati.
- i. E' fatto obbligo per le Concessioni già esistenti e per le nuove Concessioni di attenersi ed adeguare le proprie attrezzature a quanto stabilito dalle NTA del

PSEC (Piano Stralcio Erosione Costiera) della Regione Calabria, con particolare riferimento al sistema di monitoraggio e allertamento.

2. Soggiorno all'ombra

Anche le aree di soggiorno all'ombra devono prevedere le seguenti attrezzature:

- Servizi per la sicurezza della balneazione;
- Un percorso pedonale principale in doghe di legno appoggiate al suolo e collegate tra loro di larghezza non inferiore ad 1,2 metri lineari parallelamente alla battigia e non inferiore a 0,90 metri lineari perpendicolarmente ad essa;
- Un gruppo di contenitori attrezzati per fornire un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti;
- Wc e spogliatoio e wc per utenti diversamente abili, opportunamente segnalato sull'arenile, anche all'interno di attrezzature ricettive pubbliche e private;
- Posto di primo soccorso;
- Torretta di controllo;
- Per le dimensioni di tali strutture valgono le prescrizioni dell'articolo 10, punti "a" e "c" delle presenti NTA;
- Un'adeguata segnaletica indicante l'ingresso, l'uscita, il nome della struttura e il confine dell'area, la collocazione dei servizi e dei contenitori della raccolta dei rifiuti, il limite del mare sicuro per la balneazione e la collocazione dei servizi di sicurezza per la balneazione. Non sono ammesse opere di fondazione per la segnaletica;
- Distanza tra punti ombra da esterno a esterno almeno di 3,00 metri lineari e 3,5 tra le file; per i dispositivi di ombreggiatura valgono le prescrizioni presenti nell'articolo 10 al punto "c" delle presenti NTA.
- Le nuove concessioni dovranno essere realizzate nelle apposite aree individuate nelle tavole di progetto (Elaborati 3a-3b-3c) e gli schemi

distributivi in esse riportati hanno carattere indicativo e non prescrittivo.

- E' fatto obbligo per le Concessioni già esistenti e per le nuove Concessioni di attenersi ed adeguare le proprie attrezzature a quanto stabilito dalle NTA del PSEC (Piano Stralcio Erosione Costiera) della Regione Calabria, con particolare riferimento al sistema di monitoraggio e allertamento.
- Tra una concessione e l'altra deve essere garantita una distanza minima di 50 metri lineari.

3. Aree per sport terrestri di Spiaggia

Per le dimensioni, i servizi, le attrezzature si fa riferimento alla vigente normativa in materia.

4. Complessi balneari a cura del Comune

Sono quegli stabilimenti balneari, compresi dei servizi complementari, a cura del Comune ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della L.R. 21 dicembre 2005 n.17. In tali complessi devono essere garantiti i seguenti servizi minimi:

- Servizi igienici, almeno 2 di cui 1 per i diversamente abili;
- Servizi di sicurezza, torretta di controllo e posto di primo soccorso;
- Servizi per la raccolta dei rifiuti;
- Docce all'aperto, almeno 2 di cui una calda con interruzione automatica dell'acqua;
- Spogliatoio ad uso collettivo almeno in numero di 1;
- La segnaletica da realizzarsi senza opere di fondazione.

servizi igienici si intendono esistenti se almeno nel raggio di 300 m risulta disponibile un servizio igienico ad uso pubblico, segnalato sull'arenile, anche all'interno di attrezzature a gestione pubblica.

5. Per quanto riguarda l'organizzazione degli stabilimenti balneari e dei soggiorni all'ombra fare riferimento agli schemi tipo riportati nelle tavole di progetto 3a, 3b, 3c. Tali schemi hanno carattere puramente indicativo e non prescrittivi.

6. Standard sui servizi:

- a. Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli), i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,2 ml parallelamente alla battigia e non inferiore a 0,9 ml perpendicolarmente ad essa. I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiale di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza.
- b. Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore ai 1,50 ml e sono realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio legno o corda. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 ml dalla battigia.
- c. Le recinzioni di confine verso terra hanno un'altezza inferiore a 1,5 ml e sono realizzate con strutture che non pregiudicano la visibilità verso mare. Fanno eccezione le concessioni poste in zone costiere le cui recinzioni non ostacolano tale visibilità.
- d. Il concessionario, compatibilmente con l'accessibilità dell'arenile, adotta soluzioni prive di barriere architettoniche e dota lo stabilimento balneare di wc e spogliatoio per diversamente abili. Tali servizi sono condizione essenziale al fine del rilascio di nuove concessioni demaniali per attività turistico- ricreativa.
- e. Per la sistemazione e la pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività (*ai sensi dell'art 2 punto 3 della Legge Regionale 21 dicembre 2005 n.17*) è consentito l'uso di mezzi meccanici, previa comunicazione al Comune ed all' autorità Marittima competente per territorio; nella scheda di comunicazione dovrà essere indicato il giorno/i, l'ora, la ditta incaricata ed il tipo di mezzo/i utilizzati – con specifica delle relative targhe e/o telaio – per le operazioni interessate.
- f. L'Amministrazione comunale ha l'obbligo di comunicare alla Regione Calabria l'elenco delle imprese balneari ed i suoi successivi aggiornamenti periodici perchè questa pubblicizzi le imprese balneari ed i servizi offerti all'utenza

turistica, pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria l'elenco delle imprese balneari ed i suoi successivi aggiornamenti periodici.

g.

ART. 16_ PULIZIA DELLE SPIAGGE, RISPETTO DEI LUOGHI, ONERI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DIVIETI IN GENERE E OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI, PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Sulle spiagge libere l'igiene e la pulizia saranno assicurate, dall'Amministrazione Comunale
2. I titolari di concessione demaniale sono obbligati a mantenere l'igiene e la pulizia dell'area in concessione e della spiaggia libera a destra e a sinistra della concessione fino ad arrivare alla zona di spettanza delle concessioni vicine con una profondità massima, per lato, di 10 m.
3. Non è consentito l'uso di grossi mezzi meccanici che possano stravolgere lo stato naturale e rimaneggiare gli strati d'arenile o lasciare tracce visibili di pneumatici giganti, buche, cumuli o sversamento in mare di sabbia.
4. Non deve essere alterata la coesione e compattezza degli strati sabbiosi.
5. Non deve essere modificato l'andamento altimetrico naturale dell'arenile.
6. Non sono da attuare: interrimento di erbe salmastre, tagli erbosi o tagli di cespugli o arborei.
7. Le nuove piantumazioni di progetto dovranno tener conto delle specie autoctone e della ecodiversità d'ambito dell'arenile.
8. Al fine di garantire il mantenimento delle aree e la pulizia in genere, l'A.C., nei tratti normalmente fruiti dai cittadini, sulle spiagge libere, e sulle aree avute in consegna, predisporrà appositi contenitori di rifiuti, adeguati all'entità dei rifiuti stessi.
9. È vietato:
 - a. il gettito, l'abbandono, l'interrimento e la discarica, sia a terra che a mare, di ogni tipo di rifiuto o di altri materiali;
 - b. ubicare sull'arenile cassonetti per la raccolta dei rifiuti di dimensioni superiori ai normali;

- c. lasciare natanti in sosta, che comportino intralcio alle attività balneari e alla fruizione della spiaggia in genere, escluso quelli adibiti a noleggio o ad operazioni di salvataggio;
- d. lasciare, oltre il tramonto, ombrelloni, sedie, tende o altre attrezzature, sulle spiagge libere;
- e. campeggiare sull'arenile con roulotte, camper, tende, auto o simili, gli utenti possono solo usare sdraio, sedie ed ombrelloni portatili non eccessivamente ingombranti e cose normalmente connesse alla balneazione;
- f. transitare o sostare con veicoli sull'arenile, eccetto quelli leggeri destinati alla pulizia e soccorso e quelli espressamente indicati nel presente Piano o autorizzati per particolari motivi;
- g. praticare, su tratti dell'arenile, estemporanei giochi connessi al (calcio, tennis, bocce, pallavolo, ecc.) se può derivarne danno e molestia, turbativa alla pubblica quiete, nocumento all'igiene dei luoghi, mentre gli stessi possono invece eseguirsi nelle zone appositamente attrezzate ed indicate;
- h. tenere ad alto volume radio, juke-box, ed altro dalle 13 alle 16 e nelle ore notturne, oltre ad ottemperare a quanto prescritto dalle leggi e norme in materia di inquinamento acustico e di sicurezza e , quando sarà approvato, al Piano di Zonizzazione Acustica.
- i. esercitare attività a scopo di lucro (noleggio ombrelloni, sdraio, fotografie, organizzazioni di manifestazioni, spettacoli, ecc.) senza la preventiva autorizzazione;
- j. gettare a mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- k. usare bombole di gas, o altre sostanze infiammabili in difformità alle norme di sicurezza;
- l. effettuare la pubblicità, mediante manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- m. sorvolare le spiagge con qualsiasi tipo di aeromobile o apparecchio privato, per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri, escluso i mezzi di soccorso e polizia;

- n. pescare da terra con qualsiasi mezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione:
 - o. accendere fuochi o svolgere attività pirotecniche in aree non destinate a dette attività ed in assenza della prescritta autorizzazione;
 - p. fare motocross o percorrere gli arenili con altri mezzi non autorizzati;
 - q. impiantare tendoni per circhi o giostre nelle zone di arenile non specificatamente indicate.
10. I concessionari hanno i seguenti obblighi:
- a. devono curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione, fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo prospiciente la battigia; i materiali di risulta, in attesa di essere asportati, dovranno collocarsi in contenitori chiusi; devono inoltre provvedere alla pulizia, l'igiene e al decoro delle porzioni di spiaggia libera su ambo i lati della concessione, per ml. 10;
 - b. anche i concessionari di attività poste a monte della battigia, debbono avere cura e pulizia dell'area e dell'intorno del proprio lotto avuto in concessione;
 - c. debbono collocare, nella propria area, minimo due cestini porta rifiuti e debbono procedere, contemporaneamente alla chiusura serale, ad eseguire la pulizia e raccolta dei rifiuti presenti nell'area e nelle vicinanze , fino alla metà dell'area interposta alla vicina concessione, se esistente;
 - d. devono attivarsi per allontanare qualsiasi evidente sporcizia, rifiuti ingombranti, o fonte di pericolo, anche se posta fuori dalla propria area avuta in concessione, appena se ne rileva la presenza;
 - e. gli ombrelloni dovranno avere un ancoraggio al terreno, con adeguata resistenza allo strappo, con dispositivo tale da rendere solidale la parte superiore a quella inferiore;
 - f. curare la pulizia degli ombrelloni, lettini e sdraio, con interventi igienici e disinfettanti giornalieri delle sdraio e lettini, con cura e manutenzione delle parti metalliche, dei teli e degli altri componenti;
 - g. delimitare con segnali a terra o con paletti e corda solo le aree concesse, escluso la fascia di libero transito;

- h. condurre o far permanere in acqua o sugli arenili animali, anche se forniti di museruola. Il Comune, se lo riterrà, opportuno, potrà stabilire, su proposta dei concessionari, che in alcune aree in concessione potranno essere introdotti animali d'affezione, ma rimane sempre valido il divieto alla balneazione degli stessi, escluso quelli per i non vedenti e quelli delle unità di salvataggio; eventuali aree, esterne alla balneazione, se delimitate e precisate con specifiche prescrizioni, potranno accogliere aree per equitazione, aree per permettere ai cani la libertà controllata, zone di dog sitter;
- i. garantire l'accesso a mare ai soggetti portatori di handicap, con percorsi idonei, da porre, generalmente, ortogonalmente alla battigia, che consentano anche di raggiungere la viabilità esistente;
- j. controllare le cabine o altri locali, prima della chiusura serale, ad evitare l'occupazione delle stesse per il pernottamento;
- k. segnalare le zone di mare escluse dalla balneazione, nel caso ce ne fossero, poste limitrofe alle aree avute in concessione, in modo chiaramente visibile ai potenziali fruitori, e provvedere alla messa in opera, cura e conservazione dei segnali medesimi, durante tutta la stagione balneare;
- l. rendere accessibili i servizi igienici a chiunque ne abbia esigenza.
- m. individuare, localizzare e segnalare con apposita cartellonistica specifici varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;
- n. i suddetti varchi dovranno essere localizzati nell'area in concessione, sia per quelle già assentite che per le nuove e dovranno avere una larghezza minima di m.1,5; per i campeggi o strutture simili, avente un fronte superiore ai 100 m., i varchi potranno essere localizzati alle due estremità; si fa obbligo di esporre in corrispondenza dei due varchi, un cartello avente formato cm. 100 x 50, recante l'indicazione a carattere cubitali "INGRESSO SPIAGGIA LIBERA";

ART.17_TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE COSTIERO

1. Per la salvaguardia del litorale dall'erosione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) E' vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata;
 - b) L'utilizzazione delle aree demaniali deve essere compatibile con la salvaguardia dei punti di alimentazione del ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento laddove tali interventi sono previsti;
 - c) Favorire la crescita della duna contro l'erosione;
2. Per la tutela del rischio idrogeologico dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) Nelle zone foci e nelle aree a rischio di frana, la disciplina degli interventi è normata dal rispettivo Piano di Bacino,
 - b) Nel caso di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali e torrentizie, la documentazione dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati contenuti nei Piani di Bacino.
 - c) I dispositivi per la difesa dall'azione del mare delle strutture ed infrastrutture litoranee possono essere realizzati solo a seguito di progetti all'uopo finalizzati.

11. Lo smaltimento delle acque di scarico delle costruzioni che insistono sulle aree del demanio marittimo deve avvenire attraverso la pubblica fognatura o idoneo sistema di smaltimento autorizzato, qualora sia accertata l'impossibilità, all'allaccio.

12.

ART.18 MATERIALI E TECNOLOGIE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI STABILIMENTI SOSTENIBILI

Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica e ambientale, i manufatti architettonici, devono essere realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico - balneari della costa, facendo ricorso, prioritariamente a:

- a. Opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- b. Soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (ad esempio pannelli solari);
- c. Sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
- d. Materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero.
- e. Dispositivi per il controllo e l'abbattimento degli agenti inquinanti sonori, luminosi, atmosferici dell'ambiente.

ART.19 IL VERDE

1. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantumazione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate principalmente tra le specie vegetali autoctone e quelle ormai naturalizzate. Sono da privilegiarsi specie xerofite, con ridotte necessità idriche e di mantenimento al fine di tollerare le difficili condizioni climatiche del territorio costiero.

2. Gli spazi di pertinenza degli stabilimenti balneari dovranno essere adeguatamente sistemati a verde; i progetti, sia per la realizzazione di nuovi stabilimenti, che per gli interventi sugli stabilimenti esistenti, dovranno essere corredati da elaborati che illustrino in maniera dettagliata le sistemazioni esterne e le opere in verde previste.
3. Nella realizzazione dei parcheggi è necessario evitare la vista delle auto in sosta dal fronte mare mettendo in opera accorgimenti quali alberature e schermi naturali di protezione orizzontale, al fine di assicurare il pieno inserimento nel contesto paesistico ambientale circostante.
4. Le aree in cui sono previste aree verdi devono essere adeguatamente sistemate non solo a fini ornamentali per il pubblico godimento ma soprattutto per creare zone con effetto di regolazione microclimatica. A tal fine i progetti dovranno essere corredati da elaborati specifici che illustrino tale sistemazione.
5. Le essenze da utilizzare per il verde sono suddivise in:
 - a. Alberi ad alto fusto;
 - b. Arbusti medio alti;
 - c. Arbusti medio bassi;
 - d. Cespugli bassi o siepi;

ed hanno le seguenti funzioni: difesa dal vento, dal sole e dal rumore, rivestimento di scarpate, chiusura ed apertura di angoli di visuale, arredo di impianti balneari e di zone attrezzate, valorizzazione della biodiversità, sicurezza del transito pedonale. Sono da utilizzare specie autoctone tipiche dell'ambiente marino mediterraneo o comunque divenute tali.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di essenze che potranno essere piantumate:

- a. ALBERI AD ALTO FUSTO (H = 4÷5 metri): Palma Washingtonia Filifera, Palma Washingtonia Robucta, Palma Phoenix Canariensis, Palma Phoenix Dactifera, Eucalyptus, Conifera Pinus Pinea, Conifera Pinus Halepensis, Sempreverdi.

- b. ALBERI MEDIO ALTI (H = 2÷3 metri): Palma Chamaeros Humilis, Musae Paradisiaca, Oleandro Nerium Oleander, Hibiscus Syriacus, Tammarix Parviflora, Palma Cordyline Australis, Arbustus unedo Corbezzolo.
- c. ARBUSTI MEDIO BASSI (H 0,5÷1,5 metri): Euonimus Japonicus, Pittosporum Tobira, Phormium Tenax, Sempreverdi Eleagnus Augustifolis .
- d. CESPUGLI BASSI E SIEPI (H = 0,3÷0,5 metri): Rosmarino officialis, Salvia officialis, Lavanda officialis, Santolina

Quanto sopra espresso vale ai fini non solo botanici ma anche per la valorizzazione della biodiversità e per la sicurezza del tratto pedonale negli spazi comuni immediatamente a ridosso degli stabilimenti balneari.

ART.20_ ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. L'art. 23 della L. 05/02/1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236, di attuazione della L. 09/01/1989, n. 13, ed alle effettive possibilità di accesso a mare delle persone diverse abili. I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.
2. La visitabilità dovrà essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989, n. 236, di attuazione della L. 09/01/1989, n. 13. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5 del suddetto D.M. 236/1989.
3. Gli stabilimenti balneari e i soggiorni all'ombra dovranno prevedere servizi igienici con almeno un servizio igienico accessibile ai diversamente abili.
4. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriera con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art.5, punto 5.7 del D.M. 236/1989.

5. Il Comune assicura l'accesso carrabile e/o pedonale agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo tra tutti i concessionari che insistono sul medesimo tratto omogeneo di litorale, mediante predisposizione di specifici progetti.
6. Per gli impianti esistenti si prescrive quindi l'adeguamento, ove necessario, al momento dell'approvazione del presente Piano, per i quali l'Amministrazione dovrà dare immediata esecutività attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.

ART. 21_ CORRIDOI DI LANCIO E SPECCHI D'ACQUA

Il corridoio di lancio è una zona di mare per l'attracco e l'avvicinamento delle imbarcazioni private e per il traffico locale; esso viene delimitato da boe collegate tra loro da corde. Sono attuabili con specifica autorizzazione da richiedere al Demanio Marittimo e **vi è fatto divieto di balneazione.**

Lo specchio d'acqua è una zona di mare da richiedere in concessione per l'attracco di piccole e medie imbarcazioni, di fronte al quale è possibile richiedere, previa specifica autorizzazione, l'installazione di un verricello per l'allaccio delle imbarcazioni.

Dette aree, nel Piano sono anche delimitate da due segni, posti in acqua, che evidenziano la volontà di sottolineare la presenza di una destinazione d'uso diversa del resto della spiaggia. I segni sono rappresentativi di "ponticelli" o "boe" che delimitano specchi d'acqua. Lo spazio dovrà essere regolamentato secondo le vigenti norme del codice della navigazione.

ART. 22_ AREA RISERVATA AI PESCATORI

Il piano prevede un'area dove poter chiedere la C.D.M. a disposizione per la piccola pesca. La stessa è prevista dove tradizionalmente i pescatori attraccano le barche e svolgono le mansioni connesse alla piccola pesca. Detta area dovrà essere oggetto delle seguenti opere di miglioramento:

- attrezzature di ormeggio;

- i verricelli e i cavi per il traino delle piccole barche, se presenti dovranno essere autorizzati, rispettare tutte le normative di sicurezza, conformi alle normative vigenti in materia. Inoltre dovranno essere opportunamente segnalati e contraddistinti da un colore uniforme;
- opere di arredo per il ricovero ed il deposito delle attrezzature;
- opere di arredo connesse alla mobilità stradale carrabile e pedonale;
- opere di arredo connesse alla vendita di piccoli quantitativi di pescato.

Le attività consentite saranno quindi:

- ormeggio imbarcazioni da pesca;
- rimessaggio;
- carico e scarico delle merci;
- carico e scarico forniture a bordo;
- movimentazione persone e merci;
- vendita del pesce pescato.

ART.23 _DISCIPLINA DELL'APPRODO TURISTICO

Il piano prevede un'area dove poter, eventualmente, realizzare un Approdo Turistico che si vada ad estendere verso l'entroterra, Darsena, su area, in parte già di proprietà comunale ed, in parte, privata, subordinata ad un piano particellare di esproprio, previo approvazione del PSA in itinere.

Sono attuabili con specifica autorizzazione da richiedere al Demanio Marittimo, previo Progetto di Utilizzo da sottoporre al parere vincolante della Regione Calabria. Nella eventualità di approvazione progetto e di realizzo, **vi è fatto divieto di balneazione.**

In attesa di approvazione del progetto di approdo turistico si prevede la possibilità, all'interno dell'area per tale scopo individuata e, più precisamente, all'estremità a monte della stessa, lato Rossano, la possibilità di utilizzo come corridoio di lancio.

ART.24 _DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Le modalità di esercizio delle funzioni del Comune in ambito di: rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime, vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico - ricreative, autorizzazione al subingresso nella concessione, autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della

concessione, si rimanda a quanto previsto dall'articolo 9 all'articolo 15 e relativa Tabella B del Piano di Indirizzo Regionale P.I.R. pubblicato sul Supplemento straordinario n. 3 al B.U. della Regione Calabria n. 12 del 30 giugno 2007.

ART.25_ COMPETENZE GESTIONALI DEL COMUNE

1. Per l'attuazione delle finalità di legge n. 17/2005, la Regione ha conferito ai Comuni le funzioni per l'attività amministrativa inerenti:
 - il rilascio e il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
 - la vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico-ricreative tramite il comando di P.U.;
 - l'autorizzazione al subingresso nella concessione;
 - l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto delle concessioni.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta Regionale una relazione sull'esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all'anno precedente allegando l'elenco aggiornato delle concessioni anche su supporto informatico.

ART.26_ SANZIONI

È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente Regolamento. Ai contravventori salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. Le sanzioni amministrative di cui al presente comma, sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della Legge Regionale.

ART.27_ OPERE MARITTIME: RIPASCIMENTI

1. Il rilascio di concessioni per eventuali opere marittime per la difesa della costa è subordinato al rilascio dei pareri ed autorizzazioni delle autorità competenti, nonché alle prescritte verifiche di impatto ambientale. Gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti previo rilascio dell'atto di concessione dell'ufficio demanio, fatto salvo l'istituto della consegna.
2. per la salvaguardia del litorale dall'erosione, in accordo con l'art. 5 del PIR, si intendono:
 - a. per "interventi stagionali di rinascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi" quegli interventi di trasferimento di materiale di diversa provenienza che comunque comportino una movimentazione di inerti non superiore a 10 mc per metro lineare/anno. In relazione ad interventi sulla costa cui consegue la creazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, il Settore Demanio della Regione può, nell'espressione del parere di competenza di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, subordinare il rilascio delle nuove concessioni, alla predisposizione da parte dei Comuni interessati di un progetto di utilizzo del nuovo litorale così realizzato, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni, corredato di un piano di gestione del ripascimento comprovato da atto di asseveramento della copertura degli oneri finanziari, volto a definire il rilascio delle eventuali nuove concessioni; per l'assegnazione del nuovo litorale hanno diritto di preferenza i titolari delle concessioni preesistenti ai quali il fenomeno erosivo ha comportato una sensibile riduzione dell'area demaniale precedentemente assegnata;

Valgono inoltre le seguenti prescrizioni:

- b. ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 12 del regolamento per la navigazione marittima, nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da

quelle della difesa, quali muri di contenimento, plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica.